



COMUNE DI RIOMAGGIORE

SETTORE TECNICO

Servizio Urbanistica, Ambiente, Edilizia Privata, Lavori Pubblici, Manutenzioni e Demanio Marittimo

**PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA
PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTI ORMEGGIO
PER L'UTILIZZO A USO COMMERCIALE DI UNITA' DA DIPORTO
AVVISO PUBBLICO**

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Disciplina Applicabile

Art. 3 - Requisiti di partecipazione

Art. 4 - Cause di esclusione

Art. 5 - Illecito professionale grave

Art. 6 - Disciplina dell'esclusione

Art. 7 - Termini e modalità di presentazione delle domande

Art. 8 - Documentazione da allegare alla domanda

Art. 9 - Criteri di assegnazione

Art. 10 - Commissione

Art. 11 - Procedura di assegnazione. Le competenze e i lavori della Commissione

Art. 12 - Approvazione delle graduatorie finali

Art. 13 - Assegnazione e avvio dell'attività

Art. 14 - Decadenza

Art. 15 - Obbligo di reperibilità

Art. 16 - Disposizioni finali e transitorie

Art. 1 – Oggetto

1. La presente procedura a evidenza pubblica è disciplinata dall'art. 47 del Codice della nautica da diporto di cui al D.lgs. n. 171 del 18 luglio 2005.
2. La procedura è finalizzata all'assegnazione di n. 17 posti di ormeggio per l'esercizio dell'attività di noleggio di unità da diporto nonché di utilizzo come unità di appoggio, da parte di centri di immersione e di addestramento subacqueo, per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo (di seguito anche dette unità a uso "commerciale"), presso le Marine di Riomaggiore e di Manarola.

3. Gli assegnatari del posto ormeggio sono altresì titolari dell'autorizzazione all'accesso al relativo porticciolo e alla marina.
4. I diciassette (17) posti barca oggetto della presente procedura di affidamento sono strutturati, organizzati e disposti nelle modalità di seguito indicate:
 - a. nove (9) posti barca nella Zona "D Riomaggiore";
 - b. otto (8) posti barca nella Zona "D Manarola"
5. La disposizione dei posti barca di cui al precedente comma 2 è rappresentata nelle planimetrie allegate all'avviso pubblico (Allegato A e Allegato B), a formarne parte integrante e sostanziale.
6. L'assegnazione delle autorizzazioni all'ingresso e all'attracco nei porticcioli e nelle Marine di Riomaggiore e Manarola spetta di diritto agli assegnatari dei 17 posti di ormeggio, secondo quanto disposto al precedente comma 3.

Art. 2 – Disciplina Applicabile

1. La presente procedura a evidenza pubblica è regolata dai principi di trasparenza, imparzialità, non discriminazione, massima partecipazione, concorrenza, parità di trattamento, economicità, efficienza ed efficacia, nonché dai principi e dalla disciplina del procedimento amministrativo di cui alla L. n. 241/1990, nonché dall'art. 45 *bis* del R.D. n. 327/1942.
2. Alla procedura si applicano i principi del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023 indicati nel Libro I, Parte I, Titolo I del Codice medesimo, artt. da 1 a 12, nonché i principi comunitari in materia di procedure a evidenza pubblica.

Art. 3 - Requisiti di partecipazione

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici regolarmente iscritti, a pena di esclusione, alla Camera di Commercio o equivalente registro professionale o commerciale del Paese di stabilimento, per attività assimilabile o comunque inerente a quella oggetto dell'affidamento, ovverosia per l'esercizio dell'attività di noleggio di unità da diporto al quale l'affidamento è funzionale, nonché di utilizzo come unità di appoggio, da parte di centri di immersione e di addestramento subacqueo, per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
2. Per la partecipazione alla procedura l'operatore economico deve altresì essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di idoneità professionale:
 - a. possesso della patente nautica per l'esercizio dell'attività "commerciale" in corso di validità, anche mediante dipendente preposto o dipendente indicato nella domanda;
 - b. possesso dei titoli per l'esercizio dell'attività "commerciale" previsti dalla disciplina applicabile e, in specie, dall'art. 47 del D.lgs. n. 171/2005, dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 1 settembre 2021, dal D.M. 29 luglio 2008, n. 146 e dalle altre norme vigenti, applicabili all'esercizio dell'attività "commerciale" alla quale l'affidamento è prodromico e funzionale;
 - c. autorizzazione all'esercizio dell'attività nell'Area Marina Protetta (AMP) del Parco nazionale delle Cinque Terre, rilasciata dall'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre in qualità di Ente Gestore della medesima AMP.
3. Il natante oggetto della domanda deve essere dotato, a pena di esclusione, di una propulsione ausiliaria a remi o elettrica.

4. Il possesso dei requisiti di partecipazione di cui ai commi 1 e 2 deve essere attestato dai partecipanti mediante idonea dichiarazione, da allegare alla domanda di partecipazione, fatta salva ogni verifica, in qualsiasi fase, da parte dell'Amministrazione.
5. Il natante proposto nella domanda dovrà possedere, a pena di esclusione, il seguente requisito dimensionale: lunghezza massima "fuori tutto" di 7,50 metri, eccezion fatta per i natanti storici, già autorizzati all'esercizio dell'attività "commerciale" prima dell'entrata in vigore del Regolamento per la disciplina delle attività marittime e portuali nelle marine del Comune di Riomaggiore. Anche del possesso di tale requisito occorrerà dare conto nella domanda. Sono fatte salve tolleranze di omologazione fino a 10 centimetri.

Art. 4 – Cause di esclusione

1. È causa di esclusione automatica di un operatore economico dalla partecipazione alla procedura la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei reati indicati all'art. 94, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023. Si applicano i successivi commi 3, 4, 5 e 7 del medesimo D.lgs. n. 36/2023.
2. È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10 del D.lgs. n. 36/2023. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
3. L'Amministrazione esclude altresì dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:
 - a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
 - b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 del D.lgs. n. 36/2023 non diversamente risolvibile;
 - c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
 - d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa procedura;
 - e) che l'operatore economico partecipante abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato con mezzi adeguati dall'Amministrazione. I gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi, sono indicati tassativamente al successivo art. 5. Ove non diversamente disposto si applica l'art. 98 del D.lgs. n. 36/2023.
4. Viene escluso altresì un operatore economico qualora si ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli

obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'Allegato II.10 nel D.lgs. n. 36/2023. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'affidamento. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione della domanda, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

5. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), del successivo art. 5 e dell'articolo 98 del D.lgs. n. 36/2023, l'esclusione non è disposta e il divieto di assegnazione non si applica quando:
 - a) il reato è stato depenalizzato;
 - b) è intervenuta la riabilitazione;
 - c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
 - d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
 - e) la condanna è stata revocata.
6. È altresì escluso l'operatore economico che non risulti in regola con il pagamento delle somme dovute all'Amministrazione Comunale per la concessione dell'ormeggio o a qualsiasi altro titolo comunque connesso o inerente all'esercizio dell'attività nelle precedenti annualità.

Art. 5 – Illecito professionale grave

1. L'illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall'operatore economico offerente, salvo quanto previsto dal comma 3, lettere g) ed h).
2. L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera e), nonché dell'art. 95, comma 1, lettera e), del D.lgs. n. 36/2023 è disposta e comunicata dall'Ente quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
 - a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
 - b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;
 - c) adeguati mezzi di prova di cui al successivo comma 6.
3. L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:
 - a. sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'affidamento;
 - b. condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale dell'Ente o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'assegnazione;
 - c. condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente affidamento che ne hanno causato la decadenza ovvero la

risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;

- d. condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento;
 - e. condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;
 - f. omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-*bis*.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione dell'avviso pubblico;
 - g. contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 del D.lgs. n. 36/2023 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;
 - h. contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati:
 - i. abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
 - ii. bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - iii. i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
 - iv. i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
 - v. i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
 - i. irregolarità accertate nell'esercizio dell'attività all'interno dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre.
4. La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.
5. Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui al comma 3.
6. Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3:
- a. quanto alla lettera a), i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore;
 - b. quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente;

- c. quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili;
 - d. quanto alla lettera d), la emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi;
 - e. quanto alla lettera e), l'accertamento definitivo della violazione;
 - f. quanto alla lettera f), gli elementi ivi indicati;
 - g. quanto alla lettera g), gli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
 - h. quanto alla lettera h), la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, e la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale.
7. L'Ente valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente.
8. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui al comma 2.

Art. 6 – Disciplina dell'esclusione

1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, l'operatore economico è escluso in qualunque momento della procedura, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui al precedente art. 4.
2. L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94 del D.lgs. n. 36/2023, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95 del D.lgs. n. 36/2023, a eccezione del comma 2, non è escluso se si sono verificate le condizioni di cui al comma 6 del presente articolo e ha adempiuto agli oneri di cui ai commi 3 o 4 del presente articolo.
3. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione della domanda, l'operatore economico, contestualmente alla domanda, la comunica e, alternativamente:
 - a) comprova di avere adottato le misure di cui al comma 6;
 - b) comprova l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta e successivamente ottempera ai sensi del comma 4.
4. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione della domanda, l'operatore economico adotta e comunica le misure di cui al comma 6.
5. In nessun caso l'assegnazione può subire dilazioni in ragione dell'adozione delle misure di cui al comma 6.
6. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94 del D.lgs. n. 36/2023, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95 del medesimo D.lgs. n. 36/2023, a eccezione del comma 2, può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, esso non è

escluso dalla procedura. A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico.

7. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti commi 2, 3, 4, 5 e 6 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
8. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la condanna produce effetto escludente ai fini della presente procedura:
 - a) in perpetuo, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
 - b) per un periodo pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - c) per un periodo pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.
9. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 8, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, l'effetto escludente che ne deriva si produce per un periodo avente durata pari alla durata della pena principale.
10. Le cause di esclusione di cui al precedente art. 4, commi 3 e 4, rilevano:
 - a) per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto, nel caso di cui all'art. 4, comma 3, lettera a);
 - b) per la sola procedura cui la condotta si riferisce, nei casi di cui all'art. 4, comma 3, lettere b), c) e d);
 - c) nel caso di cui all' art. 4, comma 3, lettera e), salvo che ricorra la condotta di cui al comma 3, lettera b), dell'art. 5, per tre anni decorrenti rispettivamente:
 - i. dalla data di emissione di uno degli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell'art. 3, comma 1, oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell'art. 5;
 - ii. dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore nel caso in cui la situazione escludente discenda da tale atto;
 - iii. dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi.
11. L'eventuale impugnazione di taluno dei provvedimenti suindicati non rileva ai fini della decorrenza del triennio.

12. L'operatore economico ha l'onere di comunicare immediatamente la sussistenza di taluno dei provvedimenti menzionati ai numeri 1) e 2) della lettera c) del comma 10. Se contravviene all'onere di comunicazione il triennio inizia a decorrere dalla data in cui l'Ente ha acquisito taluno di detti provvedimenti.
13. Le cause di esclusione previste dall'art. 4 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente all'affidamento.
14. L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi dell'art. 4. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi dell'4, comma 3, lettera e).

Art. 7 - Termini e modalità di presentazione delle domande

1. La domanda per l'assegnazione del posto ormeggio dovrà essere presentata, utilizzando il modulo allegato all'avviso, al Comune di Riomaggiore, esclusivamente in modalità telematica, tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Riomaggiore, pec: **segreteria@pec-comunediriomaggiore.it**, a far data dalla pubblicazione del presente avviso pubblico sull'Albo Pretorio del Comune di Riomaggiore, **entro e non oltre le ore 12.00 di Lunedì 22 giugno 2026** a pena di esclusione.
2. Nella domanda l'operatore economico dovrà specificare se intende partecipare per l'assegnazione di uno dei nove (9) posti barca nella Zona "D Riomaggiore" oppure per l'assegnazione di uno degli otto (8) posti barca nella Zona "D Manarola".
È necessario specificare la sola preferenza per una delle due aree, a pena di esclusione dalla procedura di assegnazione.
3. Secondo quanto disposto al successivo art.10, comma 7, verrà stilata un'unica graduatoria, attribuendo il relativo posto ormeggio nella Marina per la quale è stata espressa preferenza in fase di presentazione della domanda. Nel caso di saturazione dei posti presso una delle due Marine l'attribuzione dei posti ormeggio proseguirà seguendo la graduatoria, attribuendo l'ormeggio nella Marina che presenta ancora disponibilità di posti, a prescindere dall'opzione indicata nella domanda di partecipazione.
4. La domanda e tutta la documentazione allegata devono essere trasmesse in un'unica cartella compressa, in formato .zip al fine di garantirne la segretezza. Le cartelle sono adeguatamente secretate con modalità che consenta l'accesso solo tramite apposita password. A seguito della scadenza del termine per la presentazione delle offerte gli operatori economici interessati trasmettono all'Amministrazione, via pec, entro 48 ore, a pena di esclusione, la password per accedere alla cartella medesima. Le cartelle così ricevute vengono aperte in seduta pubblica. Resta fermo che l'eventuale firma digitale apposta sul file .zip non sostituisce, né equivale, alla firma digitale dei singoli documenti contenuti nella cartella, ove espressamente previsto dal presente avviso.
5. L'oggetto della pec dovrà riportare la seguente dicitura: "*Domanda di partecipazione alla procedura per l'assegnazione di un posto ormeggio presso le Marine di Riomaggiore e Manarola*".
6. Il termine iniziale e il termine finale di presentazione della domanda sono perentori, a pena di improcedibilità della domanda. Pertanto, non saranno prese in considerazione le domande

pervenute prima della pubblicazione del presente Avviso, quelle presentate oltre il termine di scadenza sopra indicato, ovvero con modalità differente da quella ivi indicata.

7. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di disguidi e/o ritardi o errori di recapito. È onere del richiedente accertarsi che la domanda sia regolarmente pervenuta entro la data e l'orario stabiliti, secondo quanto disposto dalla disciplina applicabile in materia di comunicazioni in forma telematica con l'Amministrazione Pubblica e, in particolare, dal D.lgs. n. 82/2005.
8. Ogni domanda deve riguardare una singola unità di navigazione e dunque un solo posto barca/ormeggio/gavitello.
9. La mancanza o la non leggibilità di dati obbligatori e/o l'assenza di firma comporterà l'inammissibilità della domanda senza obbligo di richiesta d'integrazioni da parte dell'Ufficio responsabile della procedura.

Art. 8 - Documentazione da allegare alla domanda

1. La domanda per l'assegnazione dei posti d'ormeggio deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) dati identificativi dell'operatore economico, ivi compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata, nonché del legale rappresentante del medesimo operatore economico, indicando in ogni caso la sede, la residenza, la partita iva e il codice fiscale;
 - b) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza;
 - c) visura camerale o comunque indicazione degli estremi dell'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato competente, indicando e dichiarando l'oggetto sociale e il soggetto munito di rappresentanza;
 - d) 3 (tre) fotografie in primo piano a colori dell'unità di navigazione ripresa da poppa, da prua e di lato. Le fotografie prodotte devono consentire l'esatta identificazione del natante oggetto della domanda;
 - e) relazione tecnica descrittiva del natante, recante l'indicazione dei requisiti tecnici e delle caratteristiche dello stesso;
 - f) copia della licenza di navigazione;
 - g) copia del certificato di sicurezza in corso di validità;
 - h) copia del certificato di assicurazione RC dell'unità intestata al soggetto richiedente l'ormeggio;
 - i) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti e dei titoli previsti dal presente avviso pubblico e comunque necessari per l'esercizio dell'attività di noleggio di natanti;
 - j) in particolare, dichiarazione e/o autocertificazione attestante il possesso del titolo (autorizzazione) per l'esercizio dell'attività presso l'Area Marina Protetta (AMP) delle Cinque Terre;
 - k) indicazione del soggetto responsabile e designato al fine di garantire la pronta reperibilità in caso di necessità, secondo quanto disposto dal successivo art. 15, con specifica indicazione dei recapiti dello stesso.

2. È onere dell'operatore economico partecipante indicare il possesso dei requisiti di ammissione e di valutazione. Resta inteso che l'Amministrazione e, in particolare, la Commissione non sono tenute a valutare titoli e requisiti non specificamente dichiarati, indicati e descritti dall'operatore economico nella domanda di partecipazione e nei relativi allegati.
3. È fatta salva la facoltà del RUP e della Commissione, per quanto di competenza, di chiedere integrazioni e chiarimenti riferiti a quanto prodotto e dichiarato in sede di presentazione della domanda.
4. Riguardo al requisito di cui al precedente comma 1, lettera j), inerente al titolo per l'esercizio dell'attività all'interno dell'AMP Cinque Terre, l'operatore economico, qualora abbia presentato la domanda, ma l'Ente competente non abbia ancora concluso la procedura, è tenuto a dichiararlo, impegnandosi espressamente a comunicare e produrre senza ritardo l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione. In ogni caso, il possesso dell'autorizzazione in parola è requisito imposto, a pena di esclusione e/o decadenza, per l'assegnazione dell'ormeggio.

Art. 9 – Criteri di assegnazione

1. L'assegnazione del posto barca verrà disposta in esito alla formazione e all'approvazione di una graduatoria, secondo i criteri individuati di seguito.
2. Per la qualità del motore o comunque del propulsore del natante con riguardo alle emissioni e all'impatto ambientale verranno attribuiti i seguenti punteggi:
 - diesel: 3 punti;
 - ibrido: 5 punti.
3. In considerazione della tipicità e del pregio ambientale, storico, paesaggistico e culturale della zona e delle aree di svolgimento dell'attività, verranno attribuiti 3 punti qualora l'operatore economico offra nella domanda, quale natante, il gozzo tradizionale, imbarcazione tipica storicamente in uso nel territorio di riferimento.
4. In considerazione delle caratteristiche tipiche e delle peculiarità del territorio, degli specchi acquei e dei fondali, nonché delle zone dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre in cui viene ordinariamente esercitata l'attività, nel perseguimento del superiore interesse pubblico inerente alla tutela ambientale e alla valorizzazione del territorio, verranno attribuiti 5 punti agli operatori economici che parteciperanno a un apposito corso organizzato dall'Amministrazione entro il termine di presentazione delle domande.

Il corso, tenuto da esperti individuati di concerto con l'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, avrà ad oggetto la conoscenza del territorio di riferimento in relazione all'esercizio dell'attività alla quale l'affidamento è funzionale.
5. In considerazione delle peculiarità degli spazi a mare all'interno del porticciolo e degli spazi a terra presso le marine saranno attribuiti 2 punti per ogni anno di attività svolta nel porticciolo di Riomaggiore e nel Porticciolo di Manarola, fino a un massimo di 10 punti.
6. Ogni domanda potrà avere ad oggetto un solo natante e dunque un solo posto barca/ormeggio/gavitello. Il medesimo operatore economico ha facoltà di presentare più domande; in tal caso si procederà affidando prioritariamente un posto barca a ogni partecipante alla procedura.

Art. 10 - Commissione

1. Per la valutazione delle domande e per la formazione della graduatoria verrà nominata una commissione esaminatrice.
2. All'esito della valutazione delle domande, in ragione del punteggio e delle preferenze indicate saranno individuati gli assegnatari dei 17 posti di ormeggio, attribuendo il relativo posto ormeggio nella Marina per la quale è stata espressa preferenza.
3. Agli assegnatari dei 17 posti di ormeggio spetta di diritto l'autorizzazione all'ingresso e all'attracco nei porticcioli della Marina di Riomaggiore o della Marina di Manarola.
4. La commissione sarà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande e sarà composta da tre membri. Possono essere nominati membri supplenti.
5. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina, nonché situazioni di conflitto di interessi previste e disciplinate dalla normativa vigente.
6. Potranno far parte della Commissione, a titolo esemplificativo:
 - i. un rappresentante della Capitaneria di Porto o comunque del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con comprovata esperienza e qualificazione tecnico professionale in materia di nautica da diporto ovvero un Docente Universitario in materia di Ingegneria Navale o altro soggetto munito di adeguate competenze anche tecniche;
 - ii. il Responsabile dell'Ufficio Area Marina Protetta del Parco Nazionale delle 5 Terre ovvero un soggetto in posizione o con funzioni apicali del medesimo Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre;
 - iii. il Segretario Comunale del Comune di Riomaggiore o uno dei Responsabili delle Aree, con posizione e funzioni apicali, della medesima Amministrazione Comunale.
7. La Commissione è nominata dal RUP tenendo conto dell'oggetto della procedura e delle specifiche competenze richieste, sulla base dei criteri di cui al precedente comma 4.
8. La composizione della Commissione giudicatrice verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Riomaggiore.

Art. 11 - Procedura di assegnazione. Le competenze e i lavori della Commissione

1. La Commissione valuterà le domande pervenute ricorrendo, ove ritenuto necessario e ove possibile, a fronte di carenze sanabili, al soccorso istruttorio. Sono carenze sanabili quelle che non integrano cause di esclusione.
2. In caso di punteggio identico tra diversi partecipanti verrà attribuita priorità agli operatori economici che dimostrino di favorire l'impiego giovanile, sulla base del criterio dell'età anagrafica. È onere dell'operatore economico interessato dichiarare e dimostrare nella domanda il possesso di tale requisito.
3. Dell'esame delle domande, dei criteri individuati e dell'applicazione dei criteri medesimi verrà redatto apposito verbale.
4. Nei lavori e negli adempimenti di competenza, la commissione potrà farsi assistere da un Segretario, anche con funzioni di verbalizzante, nominato dal presidente, di concerto con gli altri membri della commissione.

5. In esito ai lavori, la commissione procede alla stesura della graduatoria, comprensiva, per ogni operatore economico, dell'indicazione della Marina in cui verrà attribuito il posto ormeggio in concessione, sottoponendola al RUP, competente per l'approvazione finale.
6. Si procederà alla formazione di un'unica graduatoria, riportante per ciascun operatore assegnatario, l'indicazione della Marina di riferimento; ai partecipanti al bando, presenti in graduatoria ma non assegnatari del posto ormeggio, nel caso dovesse rendersi disponibile un posto ormeggio in una delle due Marine, verrà proposta l'assegnazione del posto resosi disponibile, anche se non coincidente con la preferenza espressa in sede di presentazione della domanda. Sarà facoltà dell'operatore economico accettare oppure rifiutare l'assegnazione del posto ormeggio.
7. La graduatoria verrà stipulata procedendo alla sommatoria dei punteggi ottenuti da ogni domanda.

Art. 12 - Approvazione della graduatoria finale

1. Conclusi i lavori, la commissione sottopone al RUP i verbali, gli atti della procedura, nonché la graduatoria finale redatta in esito alla valutazione delle domande.
2. Il RUP, verificata la completezza, la correttezza e la legittimità dell'istruttoria e del procedimento, procede all'approvazione dei verbali, di tutti gli atti della procedura e della graduatoria finale.
3. Al termine dell'istruttoria e a seguito dell'approvazione dei verbali della procedura, il RUP o il Responsabile del Servizio Competente provvedono all'assegnazione dei posti di ormeggio.
4. Nel caso in cui a seguito di successiva rinuncia/decadenza degli assegnatari dovessero risultare vacanti e disponibili posti ormeggio da assegnare l'Ufficio provvederà chiamando, nell'ordine, i soggetti utilmente collocati nella graduatoria.
5. Resta inteso che la graduatoria rimane valida per tutta la durata dell'assegnazione, anche ai fini dello scorrimento per individuare gli assegnatari delle autorizzazioni all'ingresso e all'attracco nei porticcioli delle Marine di Riomaggiore e Manarola

Art. 13 - Assegnazione e avvio dell'attività

1. L'assegnazione avverrà procedendo alla progressiva assegnazione dei posti disponibili e al conseguente scorrimento della graduatoria.
2. La collocazione in graduatoria consentirà all'operatore economico di procedere alla scelta del posto barca da assegnare, attribuendo al primo classificato la facoltà di scegliere tra gli undici posti disponibili, al secondo tra i rimanenti dieci, al terzo tra i residui nove e così via.
3. In caso di parità di punteggio si procederà mediante sorteggio.
4. Il provvedimento di assegnazione del posto di ormeggio è rilasciato esclusivamente all'operatore economico che ha presentato la domanda ed è valida solo e soltanto per il natante indicato nella domanda, a formarne parte integrante e sostanziale.
5. L'assegnazione non è trasferibile ad altra imbarcazione, né è consentita la sostituzione dell'unità, salvo preventiva e motivata autorizzazione dell'Ufficio competente.
6. L'utilizzo del posto di ormeggio da parte degli assegnatari è subordinato al pagamento del canone fissato dalla disciplina comunale applicabile.
7. L'assegnazione disposta in esito alla presente procedura ha validità di 3 anni (tre anni) a far data dal rilascio del provvedimento di assegnazione.

8. La graduatoria approvata in esito alla presente procedura ha validità per il tempo dell'affidamento, in ogni caso non superiore a tre anni, secondo quanto disposto dal precedente comma 4.
9. Entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni (trenta giorni) dall'assegnazione, l'interessato è tenuto ad avviare l'esercizio dell'attività. Ove ricorrano giustificati motivi, su richiesta dell'interessato, l'Amministrazione può disporre una proroga del termine di cui al periodo precedente, in ogni caso non superiore a ulteriori 30 giorni (trenta giorni). Il mancato avvio dell'attività entro il termine perentorio indicato senza giustificato motivo comporta la decadenza dall'assegnazione.

Art. 14 - Decadenza

1. L'assegnatario decade dalla concessione all'uso del posto ormeggio per i seguenti motivi:
 - a) mancato pagamento della quota da corrispondere per l'affidamento in applicazione della disciplina vigente;
 - b) mancato mantenimento in buone condizioni di efficienza e di utilizzabilità dell'unità da diporto indicata nella domanda;
 - c) mancato indennizzo dei danni eventualmente arrecati alle imbarcazioni o cose altrui o alle infrastrutture dell'approdo;
 - d) subaffitto o cessione in godimento a terzi, anche temporanea, del posto barca;
 - e) false dichiarazioni relative alle dimensioni fuori tutto delle imbarcazioni.
2. La decadenza dall'assegnazione potrà altresì essere disposta per gravi e reiterate violazioni nell'uso dell'ormeggio e nell'esercizio dell'attività di noleggio debitamente accertate quali, a titolo esemplificativo, violazioni che comportino nocumento alla sicurezza, all'ordine e al decoro del porticciolo.
3. Ove ricorrano i presupposti di cui al precedente comma 2, il RUP contesta le violazioni all'assegnatario assegnando all'interessato un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di controdeduzioni, memorie, documenti e osservazioni inerenti all'oggetto del procedimento. Qualora l'interessato non produca alcun contributo istruttorio o, avendolo prodotto, venga ritenuto inidoneo a superare le contestazioni, il RUP dispone la decadenza dall'assegnazione dell'ormeggio.
4. Le violazioni di cui al precedente comma 2, nonché la decadenza di cui al precedente punto 3, integrano gravi illeciti professionali nell'esercizio dell'attività valutabili nelle successive procedure di assegnazione dell'ormeggio.

Art. 15 – Obbligo di reperibilità

1. L'operatore economico è tenuto a garantire la pronta reperibilità, in caso di necessità, per spostare o rimuovere il natante.
2. In ragione della rilevanza dell'attività svolta e dell'ingombro del porticciolo da parte dei natanti adibiti all'attività di noleggio, l'operatore economico è tenuto a dichiarare e a garantire, mediante espressa dichiarazione allegata alla domanda:
 - a. la pronta e immediata reperibilità, per l'intera giornata, in ogni caso entro trenta minuti dalla chiamata, per garantire lo spostamento o la rimozione dell'imbarcazione ovvero ogni altra attività e operazione ritenuta necessaria per far fronte ad esigenze di superiore interesse pubblico o a emergenze, allerte e calamità;

- b. un recapito telefonico principale e un recapito secondario ai quali può essere contatto dall'Amministrazione, con l'impegno di garantire in ogni caso la costante e continua reperibilità.
3. In ossequio ai generali canoni di congruità, proporzionalità e ragionevolezza, l'operatore economico può garantire il rispetto della disposizione di cui al presente articolo anche mediante persona all'uopo delegata, mediante specifica indicazione nella domanda.
4. In caso di soggetto delegato è onere dell'operatore economico indicare e garantire, anche in capo al delegato, il possesso dei requisiti necessari e idonei ad assicurare la conduzione, l'uso e il maneggio del natante.
5. La mancata indicazione di quanto previsto dal presente articolo è causa di esclusione automatica dalla procedura, senza possibilità di integrazione e/o sanatoria mediante ricorso al soccorso istruttorio e alla produzione di integrazioni, e il mancato rispetto dell'obbligo in questione comporta la decadenza dall'assegnazione.

Art. 16 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non diversamente e dettagliatamente disposto dal presente avviso pubblico trova applicazione il "Regolamento per la disciplina delle attività marittime e portuali nelle marine del Comune di Riomaggiore".
2. Trovano altresì applicazione le norme, anche tecniche, che regolano il noleggio di unità da diporto di cui al *Codice della nautica da diporto* approvato con il D.lgs. n. 171 del 18 luglio 2005.
3. Per ogni informazione inerente alla presente procedura è possibile fare riferimento al RUP, mediante comunicazione telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Riomaggiore: **segreteria@pec-comunediriomaggiore.it**
4. Resta inteso che il Comune di Riomaggiore, anche per esigenze organizzative dell'Ufficio competente e dell'Amministrazione, non può assumere alcun onere specifico di risposta, non assumendo alcuna responsabilità circa i termini imposti dal presente avviso pubblico, il cui rispetto rimane, in ogni caso, nell'esclusiva responsabilità degli operatori economici interessati.

Il Responsabile del Settore Tecnico

Arch. Euro Procaccini

